

CONVENZIONE EX ART. 14 DEL CCNL 22.01.2004

per l'utilizzo congiunto di personale dipendente

L'anno duemilasedici, il giorno uno del mese di Giugno, sono presenti:

- 1) Dott.ssa Francesca Vecchi, nata a Roma il 24.09.1973, che interviene nel presente atto nella qualità di Responsabile del Servizio del Comune di Caramanico Terme, con sede in Caramanico Terme (PE), Corso G. Bernardi nr. 30, C.F. e P.I. 00228670683 in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;
- 2) Dott. Luciano Di Nicola, nato a Pietranico (PE) il 23.01.1952, che interviene nel presente atto nella qualità di Responsabile del Servizio del Comune di Torre de' Passeri, con sede in Torre de' Passeri (PE), Piazza Giovanni XXIII, C.F. e P.I. 00192970689 in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

Premesso che:

- Alla luce dell'evoluzione dell'ordinamento delle autonomie locali e del principio di sussidiarietà, affermato, prima dalla Legge nr. 59/1997, poi dalla Riforma del Titolo V della Costituzione, diventa opportuno attivare, per alcuni servizi pubblici locali, "moduli gestionali di tipo associativo/pattizio", sia per esercitare al meglio le funzioni amministrative che sono state attribuite ai Comuni stessi, sia per erogare, avvalendosi di idonee professionalità, formate e specializzate, i servizi in modo efficace ed adeguato alle esigenze dei cittadini e del territorio;
- L'art. 14 del CCNL comparto Regioni – Enti locali, stipulato in data 22 gennaio 2004, consente e disciplina per tali finalità, l'utilizzo a tempo parziale e per periodi predeterminati, del personale dipendente da altri Enti per la gestione di servizi/funzioni in convenzione;

Viste:

- La deliberazione di G.C. nr. 44 del 27.05.2016, esecutiva, con cui il Comune di Caramanico Terme ha approvato, quale parte integrante e sostanziale dell'atto, l'allegato schema di "accordo" tra i Comuni di Caramanico Terme e Torre de' Passeri relativo ad una forma collaborativa per l'utilizzazione parziale e temporanea del dipendente Sig. Leandro Tieri per la gestione degli uffici/compiti specifici afferenti l'ufficio anagrafe/servizi demografici del Comune di Torre de' Passeri;
- La deliberazione di G.C. nr. 53 del 25.05.2016, esecutiva, con cui il Comune di Torre de' Passeri ha approvato, quale parte integrante e sostanziale dell'atto, l'allegato schema di "accordo" tra i Comuni di Caramanico Terme e Torre de' Passeri relativo ad una forma collaborativa per l'utilizzazione parziale e temporanea del dipendente Sig. Leandro Tieri per la gestione degli uffici/compiti specifici afferenti l'ufficio anagrafe/servizi demografici del Comune di Torre de' Passeri;

Tutto ciò premesso e considerato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE



Articolo 1 – Premessa


1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 – Oggetto

1. Il presente accordo ha per oggetto l'utilizzazione, a tempo parziale e per periodi predeterminati, ai sensi dell'art. 14 del CCNL Comparto Regioni – Enti locali sottoscritto il 22 gennaio 2004, da parte del Comune di Torre de' Passeri del Sig. Leandro Tieri, dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Caramanico Terme, Cat. C, Pos. Ec. C4, per lo svolgimento di compiti e funzioni afferenti l'ufficio anagrafe/servizi demografici.

Art. 3 – Rispetto dell'autonomia dei singoli Comuni



- 
1. Il presente "accordo" è uno strumento finalizzato, prioritariamente, al miglioramento della gestione dell'ufficio anagrafe/servizi demografici del Comune di Torre de' Passeri, non comportando una rinuncia all'autonomia ed alla specificità di ciascuna realtà locale e fermo restando il buon funzionamento dell'attività di entrambi gli Enti coinvolti.
 2. Il personale "utilizzato a tempo parziale" mantiene il rapporto organico con l'ente di appartenenza.
 3. L'utilizzazione parziale non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale.

Art. 4 – Tempo di lavoro e assegnazione

1. Il dipendente sarà utilizzato dal Comune di Torre de' Passeri per un tempo di lavoro pari a nr. 6 ore settimanali e per mesi tre decorrenti dalla data di stipula del presente accordo, nel rispetto dell'orario settimanale d'obbligo e nella giornata di venerdì.

Art. 5 – Durata e recesso

1. La durata del presente accordo, fissata dalle parti, è stabilita in tre mesi decorrenti dalla data di stipula del presente accordo.
2. Si potrà procedere al rinnovo o alla modifica, prima della naturale scadenza, mediante consenso espresso con specifici provvedimenti, da parte degli enti coinvolti.
3. Ogni Comune potrà recedere unilateralmente, con apposito provvedimento e formale comunicazione all'altro ente, da trasmettere nei successivi otto giorni. Il recesso avrà efficacia dal primo giorno del mese successivo all'intervenuta comunicazione.

Art. 6 – Stato giuridico ed economico del personale utilizzato

1. Lo stato giuridico ed economico sono stabiliti sulla base e nel rispetto delle leggi relative al personale dipendente degli enti locali e dai CCNL in vigore.
2. Tale gestione farà carico ai competenti uffici personale/stipendi dei due enti, nell'intesa che all'erogazione e liquidazione provvederà il Comune di Caramanico Terme, acquisiti tutti gli elementi utili e necessari dal Comune di Torre de' Passeri, ente utilizzatore. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, ivi compresa la disciplina sulle progressioni economiche orizzontali, è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione.

Art. 7 – Impegni di carattere generale dei Comuni

1. Ciascuno degli enti partecipanti al presente accordo si impegna ad organizzare la propria struttura interna in modo tale da poter garantire l'attuazione dell'accordo stesso, al fine di assicurare omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali relative agli uffici/compiti interessati. Il Comune di Torre de' Passeri si impegna, nella misura necessaria, a stanziare nel proprio bilancio le somme per far fronte agli oneri che verranno assunti con la sottoscrizione del presente accordo.

Art. 8 – Rapporti finanziari

1. I costi sostenuti per l'attività di utilizzo del personale saranno rimborsati con cadenza mensile dal Comune di Torre de' Passeri, proporzionalmente alla quota di utilizzo nei limiti della retribuzione spettante e in godimento al personale.
2. Alla scadenza dell'accordo, sulla base del rendiconto/consuntivo sottoscritto dai rispettivi Responsabili di Servizio dei Comuni di Caramanico Terme e Torre de' Passeri, verranno definite le eventuali quote dovute a conguaglio dall'ente utilizzatore in favore dell'ente concedente.

Art. 9 – Rimborso spese di viaggio

1. Il rimborso delle spese di viaggio, pari ad 1/5 del prezzo medio della benzina, spettante al Sig. Leandro Tieri farà carico al Comune di Torre de' Passeri e verrà liquidato con cadenza mensile dietro presentazione di apposita istanza da parte del dipendente.

Art. 10 – Controversie

1. Ogni controversia tra i Comuni aderenti al presente accordo, derivante dall'interpretazione e/o esecuzione dello stesso, viene rimessa ai Sindaci, sentite le rispettive Giunte comunali.

